



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 44	OGGETTO:	Manovra tariffaria per l'ANNO 2014 relativa alla IUC componenti TASI e IMU.
Data 07/04/2014		

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **19,30** e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott. MICHELE CUCCU

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli;

pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della Legge 147/2013 aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - ▣ modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - ▣ modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 c. 681 della L. n. 147/2013 l'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

RITENUTO, pertanto per quanto concerne la TASI di:

- individuare i servizi indivisibili, (servizi dei quali ne beneficia tutta la collettività di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro), e l'indicazione delle voci di costo alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, parte del fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le aliquote di seguito indicate la cui applicazione consentirà un entrata presunta di TASI di € 430.000,00:

■ abitazione principale e relative pertinenze : **0,50** per mille;

■ altri fabbricati eccetto immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d'impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili: **1** per mille;

■ immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d'impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili: **0,75** per mille;

■ aree fabbricabili: **1** per mille;

■ fabbricati rurali ad uso strumentale: **1** per mille;

DATO ATTO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art.1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura percentuale del 10% dell'ammontare complessivo calcolato applicando l'aliquota base del 1 per mille La restante parte è dovuta dal possessore.

RILEVATO altresì che per quanto attiene alla componente IMU per il 2013 le aliquote IMU sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 21 del 17/9/2013;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, parte del fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando l'aliquota dell' **8,0** per mille (*aliquota base*) dell'imposta municipale propria "IMU"; che consentirà un incremento di entrata rispetto al 2013 stimato in € 110.000,00.

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il decreto M.I. del 13/2/2014 che ha differito ulteriormente al 30/4/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata;
- 2) di individuare i servizi indivisibili, (servizi dei quali ne beneficia tutta la collettività di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro), e l'indicazione delle voci di costo alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
- 3) di determinare le aliquote TASI , come di seguito indicato,
 - abitazione principale e relative pertinenze : **0,50** per mille;
 - altri fabbricati eccetto immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d' impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili: **1** per mille;
 - immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d' impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili: **0,75** per mille;
 - aree fabbricabili: **1** per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: **1** per mille;
- 4) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art.1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura percentuale del 10% dell'ammontare complessivo calcolato applicando l'aliquota base del 1 per mille. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 6) di determinare l' aliquota dell' **8,0** per mille della componente IMU della IUC;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele CUCCU

OGGETTO:	Manovra tariffaria per l'ANNO 2014 relativa alla IUC componenti TASI e IMU.
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 07/04/2014	Il Responsabile del Settore TRIBUTI, SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI (F.to Rag. Lucia Scano)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 07/04/2014	Il Responsabile del Settore Economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro (F.to Dott. Raffaele Cossu)

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. Sinnai, 23/04/2014	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Michele CUCCU	

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 07/04/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. Sinnai, 23/04/2014	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Michele CUCCU	

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. Sinnai, 23/04/2014	
IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia	